



CONFINDUSTRIA

LE NOVITÀ IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E TARI

Inquadramento normativo e implicazioni per le Imprese

Caterina Mancusi

Area Politiche industriali e per la sostenibilità

Stefano Santalucia

Area Politiche fiscali

11 MAGGIO 2021

Premessa

Il decreto legislativo 3 novembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva UE 2018/851, in materia di rifiuti ed economia circolare, ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la disciplina del DLGS n. 152/2006 (**Testo Unico dell'Ambiente**), nella parte IV recante le definizioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Si tratta di un provvedimento da lungo atteso dalle imprese, in quanto definisce **aspetti essenziali della gestione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive**, nonché delimita il **potere discrezionale dei Comuni in materia di tassazione dei rifiuti**.

Le azioni svolte da Confindustria

Per tali motivi, come Confindustria, abbiamo ritenuto opportuno predisporre un **documento di posizione sul tema**, nel quale ribadiamo l'esclusione in toto delle attività industriali e difendiamo l'impostazione della riforma, chiedendo contestualmente al MiTE di chiarire le incertezze applicative della nuova disciplina.

Sul tema, particolarmente sentito dalle imprese, è stata avviata un'interlocuzione **sia con il MEF che con il MiTE**, accompagnata anche da una rilevante campagna mediatica.

A seguito di tale attività, **lo scorso 12 aprile, il MiTE, in condivisione con il MEF, ha adottato una Circolare contenente diversi chiarimenti relativi all'applicazione della TARI** alla luce delle modifiche alla disciplina apportate dalle novità normative in materia di rifiuti e imballaggi.



La circolare congiunta MITE e MEF del 12 aprile 2021

Due principali aspetti critici:

- *I principali cambiamenti operati nel TU Ambiente.*
- *L'impatto di tali novità ai fini dell'applicazione della TARI delle imprese industriali (art. 1, commi da 641 a 668 Legge n. 147/2013).*



Le novità in materia di TUA

1) NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI (art. 183, comma 1, lett. b-ter):

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.



Le novità in materia di TUA

SI CONSIDERANO RIFIUTI DOMESTICI:

- i rifiuti domestici elencati nel nuovo allegato L-quater;

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>



Le novità in materia di TUA

SI CONSIDERANO ATTIVITÀ ECONOMICHE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI:

- le attività elencate nel nuovo allegato L-*quinquies*.

- | | |
|--|---|
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 16 Banchi di mercato beni durevoli |
| 2 Cinematografi e teatri | 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 5 Stabilimenti balneari | 20 Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 6 Esposizioni, autosaloni | 21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 7 Alberghi con ristorante | 22 Mense, birrerie, hamburgerie |
| 8 Alberghi senza ristorante | 23 Bar, caffè, pasticceria |
| 9 Case di cura e riposo | 24 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 10 Ospedali | 25 Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 11 Uffici, agenzie, studi professionali | 26 Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio |
| 12 Banche ed istituti di credito | 27 Ipermercati di generi misti |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 28 Banchi di mercato generi alimentari |
| 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 29 Discoteche, night club |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | |

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe

Le novità in materia di TUA

- Il legislatore, pertanto, ha espressamente stabilito che solo le attività indicate nell'allegato L-*quinquies* alla parte IV del Codice possono produrre rifiuti urbani e tra queste attività non figurano le attività industriali.
- Questa conclusione è vera anche guardando alla **clausola di chiusura** dell'allegato L-*quinquies*, in base al quale le ***“attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”***. Le attività industriali non sono analoghe a nessuna delle attività contemplate dall'allegato.
- Ciò è perfettamente in linea con quanto previsto anche dall'**articolo 184, comma 3, lett. c)**, del Codice, in base al quale sono rifiuti speciali, tra gli altri, i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani.



Le novità in materia di TUA

Tale modifica deriva direttamente dalla Direttiva Europea (art. 3) che precisa:

“I rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani.”

Il legislatore europeo precisa che anche la *ratio* di tale prescrizione, nella misura in cui chiarisce che la definizione di “rifiuti urbani” presente nella Direttiva è introdotta al fine di definire l'ambito di applicazione degli **obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio** nonché le relative norme di calcolo e che essa è **neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti** e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti **da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati.**



Le novità in materia di TUA

2) ABROGATO IL POTERE DEI COMUNI DI ASSIMILARE I RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI:

Sono soppresse:

- la lettera b) dell'art. 184 che includeva nei rifiuti urbani *«I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione che, in ragione della loro qualità e quantità con i regolamenti comunali del servizio pubblico possono essere assimilati agli urbani, divenendo tali ad ogni effetto»*
- la lett. e) dell'art. 195, comma 2, che attribuiva allo Stato il compito di fissare i criteri per l'assimilazione;
- la lett. b) dell'art. 198, comma 2, che prevedeva l'individuazione nei regolamenti comunali dei **limiti quantitativi dei rifiuti speciali assimilati** smaltibili annualmente da parte del servizio comunale



Le novità in materia di TUA

Di conseguenza..

Sono superate le criticità sorte in passato a causa **dell'assenza di una disciplina statale che dettasse i limiti del potere/dovere dei comuni di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.**

NB. Anche in assenza dei decreti attuativi i comuni avrebbero comunque dovuto procedere con l'individuazione dei criteri quantitativi. La Corte di Cassazione (sentenza n. 9631/2012) ha ritenuto illegittima una delibera comunale di assimilazione che non indichi i predetti criteri.

La modifica apportata al comma 198 ci riporta a quanto stabilito dalla **disciplina attuativa del DPR n. 915/1982 (deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984)**, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 75/442 relative ai rifiuti, dove si precisava che **i residui provenienti da lavorazioni industriali erano qualificati come rifiuti speciali non assimilabili per definizione**, in quanto il produttore era obbligato a rispettare la relativa disciplina di smaltimento e di recupero tramite soggetti privati autorizzati.



Le novità in materia di TUA

3) FACOLTA' PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DI CONFERIRE AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO I RIFIUTI URBANI (art. 198, comma 2-bis):

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi

La scelta di servirsi del gestore pubblico o del ricorso al mercato per la raccolta dei rifiuti urbani **ha durata di almeno 5 anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.



Le novità in materia di TUA

4) ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO (art. 238, comma 10)

La norma deve essere coordinata con quanto previsto dalla disciplina TARI (art. 1, comma 649 Legge n. 147/2013) che riconosceva riduzione della quota variabile alle quantità di **rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati

Per effetto della nuova definizione di rifiuti urbani (con l'eliminazione della nozione di rifiuti assimilati agli urbani) la riduzione della quota variabile prevista per le **utenze non domestiche** deve intendersi riferita a qualunque **processo di recupero** (che ricomprende anche l'attività di riciclo) al quale sono avviati i **rifiuti urbani prodotti nell'attività economica**.



Effetti ai fini dell'applicazione della TARI sulle imprese

IUC
Imposta
Unica
Comunale

IMU
imposta municipale di natura
patrimoniale

TASI
Tributo per i servizi indivisibili

TARI
Tassa sui rifiuti destinata a
finanziare i costi del servizio di
raccolta e di smaltimento dei
rifiuti (urbani ed assimilati)
Art. 1, c. 639 e 654 L. n. 147/2013

Effetti ai fini dell'applicazione della TARI sulle imprese

TARSU - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 58, DLgs n. 507/1993)

TIA 1 - Tariffa di igiene ambientale (art. 49, DLgs n. 22/1997)

TIA 2 - Tariffa di integrata ambientale (art. 238, DLgs n. 152/2006)

TARES – Tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (art. 14, DL n. 201/2011)

TARI – Tassa sui rifiuti (art.1, commi 639-668, Legge n. 147/2013)

Effetti ai fini dell'applicazione della TARI sulle imprese

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

«641. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani** (~~e speciali assimilati agli urbani~~). Sono escluse dalla TARI le **aree scoperte pertinenziali**, accessorie a locali tassabili, **non operative..»**

- ❑ *Verifica dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi*

SOGGETTO PASSIVO

«642. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani»**

Effetti ai fini dell'applicazione della TARI sulle imprese

SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI TARI

*«649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove **si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, **a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente**»*

- *Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove **si formano, di regola, rifiuti speciali**, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (**TARES, art. 14, co. 10 DL n. 201/2011**)*
- *Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove **per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi**, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (**TARSU, art. 62, co. 3 DLgs n. 507/1993**)*

Effetti ai fini dell'applicazione della TARI sulle imprese

ESCLUSIONE DALLA TARI DELLE AREE DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE

- **MEF, Dipartimento delle Finanze, risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014**
*“La norma permette di considerare non tassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali poiché la presenza umana determina la produzione di una **quantità non apprezzabile** di rifiuti urbani assimilabili [..] Conseguentemente **non può ritenersi corretta** l'applicazione del prelievo sulle superfici specificatamente destinate alle attività produttive, con **la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari.**”*
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, risoluzione del 25 maggio 2010**
*“[..] devono essere escluse dalla TARSU nel loro complesso le superfici di lavorazione industriali produttive di rifiuti speciali non assimilabili e non soltanto le superfici su cui insistono le macchine e le attrezzature utilizzate per la produzione industriale (**cd. tesi superficie ombra**)”*

Effetti ai fini dell'applicazione della TARI sulle imprese

MAGAZZINI E AREE SCOPERTE COLLEGATI AD ATTIVITA'INDUSTRIALI

➤ Art. 1, comma 649 terzo periodo, Legge di Stabilità 2014

«Con regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione».

➤ MEF, Dipartimento Finanze, risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014

«I magazzini intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerate intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali anche a prescindere dall'intervento regolamentare dei comuni” [..] Devono essere parimenti escluse dalla TARI le aree scoperte asservite al ciclo produttivo che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili».

Effetti ai fini dell'applicazione della TARI sulle imprese

POSIZIONE CONTRARIA DEI COMUNI ALLA RIS. N. 2/DF del 2014 SUI MAGAZZINI DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI

1. *Esclusione per i soli magazzini industriali di materie prime e/o di merci, “merceologicamente” rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili con regolamento comunale, il cui impiego nel processo produttivo determina comunque la produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.*

Scarti di lavorazione quali sottoprodotto non sono assimilabili

2. *Ogni singolo comune può dettare i propri criteri per ritenere i magazzini “funzionalmente ed esclusivamente collegati alle attività produttive”.*

Applicazione disomogenea sul territorio in contrasto con la legge




Effetti ai fini dell'applicazione della TARI sulle imprese

CONTENZIOSO INCERTO SULLA TASSAZIONE DEI MAGAZZINI

La Corte di Cassazione in alcune sentenze (n. 8089/2020) ha negato l'esclusione da tassazione richiamando i principi validi per la TARSU per cui i magazzini erano tassabili a prescindere dalla effettiva produzione di rifiuti urbani (disciplina differente però, rispetto alla TARI).

In altre pronunce, invece, la Corte di Cassazione (n. 12979/2019) ha confermato la validità della risoluzione del MEF del 2014, fornendo la corretta interpretazione del termine ***“collegamento funzionale ed esclusivo alle attività produttive”***, precisando che il requisito della **pertinenzialità** (la locazione del magazzino nella medesima area dello stabilimento industriale) fosse un elemento fondamentale per attestare l'accessorietà funzionale ai locali produttivi.



Effetti ai fini dell'applicazione della TARI sulle imprese

Cosa cambia con la circolare del MiTE e MEF del 12 aprile 2020 ?



« [..] le superfici dove avviene la lavorazione industriale ed i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti sono esclusi dall'applicazione del prelievo sui rifiuti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile»

Viene risolto a titolo definitivo il contenzioso esistente sulla imponibilità dei magazzini delle aree industriali e della prova a carico dell'impresa del collegamento «esclusivo e funzionale alle attività industriali

- **Magazzini delle attività di logistica?**

Restano in ogni caso soggetti alla TARI (quota fissa e variabile) le seguenti superfici:

- ✘ Gli uffici destinati ad attività amministrativa, le aule formative, gli archivi
- ✘ I locali delle mensa aziendale (cucine, sale pranzo, magazzini annessi)
- ✘ I servizi igienici, gli spogliatoi ed i locali di ristoro del personale

Effetti ai fini dell'applicazione della TARI sulle imprese

Restano esclusi dalla TARI, come nel passato, i locali inidonei a produrre rifiuti urbani

- ✓ Locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (es. celle frigorifere, cabine elettriche, silos, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazioni)
- ✓ Aree scoperte non operative pertinentziali o accessorie ai locali tassabili (es. aree verdi pertinentziali)
- ✓ Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili
- ✓ Fabbricati oggetto di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia
- ✓ Locali e aree per le quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati al servizio comunale in base a precise normative sanitarie, ambientali e protezione civile (es. autostrade ed aree pertinentziali, aree portuali)
- ✓ Aree adibite al puro transito di veicoli e per la sosta dei veicoli

Effetti ai fini dell'applicazione della TARI sulle imprese

Riduzioni della TARI per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani a soggetti privati

➤ Conferimento integrale (art. 238, comma 10 TUA)

L'opzione deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. **Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022 (DL sostegni come modificato dal Parlamento in sede di conversione in legge)**

➤ Riduzioni parziali (art. 1, comma 649, secondo periodo, Legge n. 147/2013)

Il comune disciplina con proprio regolamento le riduzioni (a consuntivo) della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di ~~rifiuti speciali assimilati~~ rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al ~~riciclo~~ recupero tramite soggetti autorizzati

Corte di Giustizia Europea (C-551/13 del 2014, C-254/08 del 2009)

*“.. una normativa sui rifiuti di uno Stato membro deve essere conforme ai requisiti di **proporzionalità** (vale a dire che non devono essere imputati al produttore di rifiuti urbani dei costi manifestamente sproporzionati rispetto alla quantità o al tipo dei rifiuti prodotti e/o conferiti nel sistema di gestione dei rifiuti (es. in caso di smaltimento a proprie spese).” (cd. principio chi inquina paga)*

Adempimenti per le Imprese

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE IMPRESE

1. **Entro il 31 maggio 2021**, comunicazione al proprio comune della scelta di non avvalersi **dal 1° gennaio 2022** del servizio pubblico di raccolta dei **rifiuti urbani, che sono avviati al recupero tramite soggetti privati autorizzati**
2. **Entro il 30 giugno 2021**, presentazione della dichiarazione annuale TARI per tenere conto della necessità di rideterminare il tributo per tenere conto dei chiarimenti introdotti dal DLGS n. 116/2020 (es. **esclusione dei magazzini delle attività industriali**)



*Tale aggiornamento dovrebbe essere effettuato **automaticamente dal comune per effetto delle modifiche normative e sulla base della documentazione già in suo possesso, ma suggeriamo di presentare il modello di variazione della superficie imponibile (comma 684) allegando una planimetria degli edifici aziendali con la distinzione tra aree di lavorazione e magazzini (non tassabili) e superfici residuali suscettibili di produrre rifiuti urbani (uffici e mense, locali ristoro).***